

Scuola COME SI VA IN PENSIONE NEL 2016



IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2016 È STATO FISSATO AL 22 GENNAIO 2016.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai soli fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Dal 1° settembre 2016 possono andare in pensione tutti i dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno maturato il diritto a pensione in base ai vecchi requisiti e tutti coloro che hanno maturato i nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 a far data dal 01.01.2012.

Il personale che ha maturato entro il 31.12.2011 un qualsiasi diritto a pensione (vecchiaia/anzianità) e che compie 65 anni di età entro il 31.08.2016 verrà collocato a riposo d'ufficio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2016 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31.12.2016.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

	Età anagrafica	Anzianità contributiva
Uomini e donne	66 anni e 7 mesi	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2016 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda in base al solo requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini se viene perfezionato tale requisito entro il 31 dicembre 2016 senza operare alcun arrotondamento.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Anzianità contributiva		Importo Pensione
Donne	Uomini	
41 anni 10 mesi	42 anni 10 mesi	Sistema misto *

*sistema retributivo fino al 31.12.2011 e sistema contributivo dal 1.1.2012.

Il co. 707 della Legge 190/2014, Stabilità 2015, prevede, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, che l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

La legge di stabilità 2015, ha eliminato la penalizzazione, introdotta dalla legge Monti-Fornero, per coloro che perfezionano il diritto alla pensione anticipata, entro il 2017, con una età anagrafica inferiore ai 62 anni.

A far data dal 1 settembre 2016 l'accesso alla pensione di anzianità è consentito anche al personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato "quota 96" con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età.

Possono, inoltre pensionarsi dal 01.09.2016 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2014 almeno 57 anni e 3 mesi di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo (pensione di anzianità sperimentale, c.d. opzione donna).

E' da tener conto che legge di Stabilità per l'anno 2016 estende la c.d. opzione donna alle lavoratrici che maturano il requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva congiuntamente ai 57 anni e 3 mesi di età entro il 31.12.2015. Per l'applicazione della nuova norma si attendono le specifiche istruzioni.

SOLO DONNE - REQUISITI ENTRO IL 31.12.2015 (Stabilità 2016)

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Calcolo Pensione
57 anni e 3 mesi	35 anni	Calcolo Contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2016 se risulta in possesso dei seguenti requisiti: almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato. Tali dipendenti, nel 2016 possono conseguire la pensione all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
66 anni e 7 mesi	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno Sociale rivalutato
70 anni e 7 mesi	5 anni effettivi	Qualsiasi

Inoltre, possono accedere alla pensione di vecchiaia, a far data dal 1° settembre 2016, i lavoratori e le lavoratrici, con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età sia uomini che donne e almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha un'età compresa tra i 61 e i 64 anni, può conseguire il diritto a pensione con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte l'assegno sociale alla suddetta data.

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2016 con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva ed almeno 63 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo minimo della pensione risulti pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno Sociale rivalutato

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, senza aver perfezionato in nessuna gestione il diritto autonomo a pensione, può conseguire all'età di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva minima, il diritto a pensione di vecchiaia, sommando tutte le contribuzioni; l'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a **65 anni e 3 mesi di età** e con almeno **20 anni di contribuzione**, ovvero con **40 anni e 3 mesi di contribuzione** indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafico e contributivo o solo contributivo devono essere perfezionati entro il 31.12.2015, in quanto al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione si applica il regime della decorrenza mobile.

LAVORATORI SALVAGUARDATI DAI REQUISITI DELLA L. 214/2011

Nella legge di Stabilità 2016 viene prevista - per il personale scolastico che ha ricevuto la certificazione del diritto a pensione (4/a e 6/a salvaguardia) con decorrenza da 1° settembre 2015 - la possibilità di accedere al pensionamento con decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi, anche prima del 1.9.2016. **Per l'applicazione si è in attesa di specifiche istruzioni.** È da tener conto che nella legge di Stabilità 2016 viene prevista anche una ulteriore salvaguardia, la settima. Tale salvaguardia, prevista per ulteriori 2.000 beneficiari, è limitata ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave nel corso del 2011. La legge dispone che la specifica domanda va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Nel comparto scuola, tali lavoratori devono perfezionare i requisiti previsti dalla L. 214/2011 entro il 31.12.2015. **Per l'applicazione si è in attesa di specifiche istruzioni.**

Pensione in salvaguardia (settima) – requisiti al 31.12.2015

Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti
--	40 anni	--
61 anni e 3 mesi	35 anni	Quota* 97 e 3

* Somma dell'età e della anzianità contributiva

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in L.114/2014, hanno disposto che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92. E' fatto salvo il trattenimento in servizio fino al limite massimo del 70° anno di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia. In tal caso l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

Pertanto, i dipendenti della scuola che entro il 31 agosto 2016 compiono 66 anni e 7 mesi di età e che non hanno perfezionato i requisiti contributivi minimi per il pensionamento di vecchiaia, se intendono proseguire il rapporto di lavoro devono presentare domanda in forma cartacea entro il **22 gennaio 2016**.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2016 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA LIQUIDAZIONE DEL TFS E DEL TFR

Al personale che ha maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, si applicano i previgenti termini. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di attesa previsto per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si è in via generale allungato. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro disposta unilateralmente dall'amministrazione il tempo di attesa previsto è di 6 mesi + 90 giorni. Ulteriore modifica è intervenuta a partire dal 01.01.2014 per chi matura il diritto a pensione a partire da tale data.

Termini di liquidazione del TFS e del TFR

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	entro il 31.12.2011	dal 01.01.2012 al 31.12.2013	dal 01.01.2014
Inabilità o decesso	15 gg+ 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di età	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Cessazioni d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
			24 mesi + 90 gg

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 €, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per coloro che perfezionano il diritto a pensione a partire dal 01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000.

Rateizzazione del TFS e del TFR

	Diritto a pensione perfezionato	
	entro il 31.12.2013	dal 01.01.2014
Prima rata	Fino a 90.000€ lordi	Fino a 50.000€ lordi
Seconda rata 12 mesi dalla 1/a liquidazione	Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€	Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata 12 mesi dalla 2/a liquidazione	Importo lordo oltre i 150.000€	Importo lordo oltre i 100.000€

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE